

ALLEGATO A) alla deliberazione di CC n. 3 del 08.05.2020

Comune di TERRUGGIA

Provincia di Alessandria

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA COMPARTECIPAZIONE
DELL'ADDIZIONALE I.R.PE.F**

Approvato con deliberazione di CC n. 3 del 08.05.2020

INDICE

Art.	RUBRICA	Art.	RUBRICA
1	Oggetto del regolamento.	5	Rinvio dinamico.
2	Determinazione dell'aliquota.	6	Tutela dei dati personali.
3	Disciplina della riscossione.	7	Rinvio ad altre disposizioni.
4	Pubblicità del regolamento e degli atti.	8	Entrata in vigore.

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e dell'art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, disciplina l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 2
Determinazione dell'aliquota

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, il comune di Terruggia con decorrenza dal 1° gennaio 2012, determina che la misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito della persone fisiche nella misura delb **0,8** per cento annuo.

Art. 3
Disciplina della riscossione

1. Il versamento diretto al comune viene effettuato con le modalità previste dal D.M. 5 ottobre 2007 (in G.U. 23 ottobre 2007, n. 247).

Art. 4
Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, c.1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento

Art. 5
Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenutenorme vincolanti statali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 6
Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 7
Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 8
Entrata in vigore


1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2020 unitamente alla deliberazione di

approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente regolamento:

- è stato approvato dal consiglio comunale con deliberazione n.11, in data 26.04.2012;
- la detta deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)
per 30 giorni consecutivi dal _____ al _____,
con la contemporanea pubblicazione, anche negli altri luoghi consueti, di apposito avviso annunciante la detta pubblicazione, ed il deposito, nella segreteria comunale, alla libera visione del pubblico, del regolamento approvato;
- è entrato in vigore il giorno 01.01.2020.

Data



Il Responsabile del Servizio

f.to Antonella Musso